



COMUNE DI GENOVA

Risposta a nota:

Prot. n. 312504

Fasc. n. 2005.IV/9/1.27

Allegati: come da testo

del 14 OTT. 2013

Referenti per la pratica: Mignone/Bechelli

OGGETTO: Trasmissione atto -.Passeggiata di Voltri/Consorzio Utri Mare.

RACCOMANDATA R.R.

**Al Presidente
CONSORZIO UTRI MARE
Piazza Odicini, 7L
16158 Genova**

In allegato trasmettiamo per regolarità copia della concessione di cui all'oggetto.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Massimo Prato)

gb

Comune di Genova
Direzione Patrimonio Demanio e Sport
Settore Amministrativo e Demanio



CONVENZIONE

Tra il Comune di Genova e il Consorzio Utri Mare in ordine alla definizione dei rapporti relativi alla gestione del compendio demaniale marittimo, costituito dalla passeggiata a mare e dagli spazi adibiti alle società sportive, sito sul litorale di Genova Voltri.

L'anno 2013 il giorno *ventisei* del mese di *settembre*

TRA

Il Comune di Genova con sede in Genova Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102 in persona della dott.ssa Simona LOTTICI, nata a Genova il 28 settembre 1971, all'uopo autorizzata con provvedimento del Sindaco n.76 in data 31 gennaio 2013 e domiciliata per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di dirigente del Settore Amministrativo e Demanio del Comune di Genova

E

Il Consorzio Utri Mare ", con sede in Genova, Piazza Odicini 7L, codice fiscale 95120880109 nel prosieguo del presente atto nominato anche come "Consorzio", in persona del sig. Stefano GHIGLIOTTI nella sua qualità di Vice Presidente, nato a Genova il 29 luglio 1971, domiciliato per la carica in Genova, presso la sede sociale in Piazza Odicini, 7L, a quanto sopra debitamente autorizzato.

PREMESSO

1. che in data 22 marzo 2002 è stata sottoscritta una Convenzione tra il

Comune di Genova e l'Autorità Portuale di Genova per la definizione dei rapporti afferenti l'attuazione dello Schema di Assetto urbanistico del litorale di Voltri e, in particolare, per la realizzazione della passeggiata a mare;

2. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 9 aprile 2002, oltre alla suddetta convenzione, è stato approvato lo schema di assetto urbanistico relativo alla riqualificazione urbana del litorale di Voltri;

3. che con deliberazione G.C. n. 1134 del 26 novembre 2004 sono stati approvati i lavori relativi ai lotti A e B della nuova passeggiata a mare di Voltri con spazi pubblici ed opere infrastrutturali ad essa connessi, nell'area compresa tra i torrenti Leira e Cerusa;

4. che la realizzazione degli interventi connessi alla passeggiata pedonale ha comportato la demolizione delle strutture adibite a sedi delle società sportive operanti nell'ambito del litorale voltrese, titolari peraltro di concessioni demaniali rilasciate dall'Autorità Portuale, concordando, nel contempo che fosse prevista la loro ricollocazione in nuove sedi;

5. che, in data 26 novembre 2007, con atto registrato in data 30 maggio 2008 n. 4802, è stato costituito fra le Società sportive voltresi un consorzio senza scopo di lucro denominato "Consorzio Utri Mare" con la finalità di gestire il "litorale prospiciente l'ambito territoriale di Voltri e le strutture esistenti e da realizzarsi";

6. che di tale Consorzio fanno parte le Società già presenti e attive sul territorio tese a promuovere attività culturali, sociali, ambientali, sportive, nautiche e del tempo libero articolate nelle specifiche attività previste dagli statuti delle singole Associazioni partecipanti, nell'interesse generale della popolazione;

7. che, così come si evince dalla premessa narrativa della deliberazione G.C. n. 307 del 07.08.2008, il Consorzio Utri Mare costituisce, nello specifico dell'area litoranea compresa tra i torrenti Leira e Cerusa, il soggetto maggiormente rappresentativo della realtà sportivo/associativa voltrese e che il Comune di Genova ha interesse, anche in funzione del principio di sussidiarietà, a garantire la più funzionale gestione del compendio demaniale in questione attraverso il sistema rappresentato dal Consorzio Utri Mare, espressione dell'associazionismo e del volontariato del litorale voltrese;

Marzia Ligabue

8. che con la citata deliberazione n. 307 del 07.08.2008 la Giunta Comunale ha, infatti, stabilito di assumere in concessione il compendio demaniale marittimo sito sul litorale di Voltri costituito dalla passeggiata a mare e dalle zone adibite alle Società Sportive Voltresi individuando nel Consorzio Utri Mare, quale soggetto che rappresenta la più diffusa realtà sportivo/associativa presente sul litorale in argomento, il contitolare della suddetta concessione demaniale;

Roberto

9. che con nota prot. n. 313623 del 25.08.2008, la Civica Amministrazione, con l'intendimento della massima riqualificazione del compendio demaniale marittimo sito sul litorale di Voltri, ha chiesto ad Autorità Portuale, in coerenza con la normativa relativa ad insediamenti a carattere turistico-ricreativo, il rilascio di una concessione ventennale con applicazione di un canone ricognitorio in considerazione della valenza di interesse pubblico e della mancanza di finalità di lucro;

10. che, nell'ottica di una corretta gestione del compendio demaniale in argomento e per le motivazioni sopra addotte, è stata altresì richiesta ad Autorità Portuale la cointestazione della predetta concessione con il

Consorzio Utri Mare;

11. che, per consentire alle Società Sportive del Consorzio Utri Mare di poter utilizzare le nuove strutture e per poter procedere all'inaugurazione della passeggiata a mare, è stata richiesta l'anticipata occupazione delle aree interessate ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione;

12. che, infine, in attesa di stipulare l'atto di concessione, con atto di Sottomissione Reg. n. 806 Rep. N. 4946 del 12.09.2008 stipulato tra Autorità Portuale, Comune di Genova e Consorzio Utri Mare è stata assentita, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, l'anticipata occupazione delle aree e dei beni della "Passeggiata di Voltri", alle condizioni ivi contenute;

13. che appare, pertanto, opportuno definire e regolamentare, relativamente agli spazi evidenziati nella planimetria di cui all'allegato 1 parte integrante della presente Convenzione, i rapporti tra Comune di Genova e Consorzio Utri Mare conseguenti alla stipula dell'atto di sottomissione cointestato in relazione alla gestione delle aree, alla conseguente utilizzazione delle stesse, agli aspetti relativi all'esercizio temporaneo ed all'attuazione dei programmi previsti;

14. che l'attuale necessità di definire i rapporti fra Ente e Consorzio Utri Mare in ordine alla gestione unitaria di funzioni pubbliche sulle aree deve riguardare l'esistente, senza precludere una diversa regolamentazione dei rapporti in conseguenza di futuri sviluppi di iniziative;

15. che le attività attualmente da svolgersi e considerate unitariamente, nell'ambito del compendio demaniale marittimo sito sul litorale di Voltri sono dirette alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, attengono al tempo libero e vengono svolte in assenza di uno scopo

precipuamente lucrativo;

16. che con deliberazione del Consiglio Comunale n°109 in data 14 dicembre 2010, al fine di regolamentare i rapporti tra il Comune di Genova e il Consorzio Utri Mare sono state dettate le linee di indirizzo finalizzate alla predisposizione del necessario atto convenzionale riguardante la gestione del compendio demaniale sito sul litorale di Voltri, costituito dalla Passeggiata a mare e dagli spazi limitrofi, di cui al citato Atto di Sottomissione reg. n. 806 Rep. n. 4946 del 12 settembre 2008;

17. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 19 luglio 2011 veniva stabilito che, relativamente al compendio demaniale sito sul litorale di Voltri, costituito dalla Passeggiata a mare e dagli spazi limitrofi, il Consorzio Utri Mare dovrà rifondere al Comune di Genova il 30% del canone pagato all'Autorità Portuale dalla Civica Amministrazione, con l'esclusione delle porzioni di aree che il Comune intenda riservarsi, a far data dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione demaniale cointestato atto reg. n. 806 rep. n. 4946 del 12/09/2008 e per tutta la durata della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 98 del 26-IX-2013... esecutiva ai sensi di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Costituisce oggetto della presente Convenzione la definizione dei rapporti fra Comune di Genova e il Consorzio Utri Mare in ordine alla gestione del compendio immobiliare sito sull'arenile di Voltri denominato



Ap. Cipolletti

Falotter

“Passeggiata di Voltri” di proprietà dello Stato e della quale Autorità Portuale di Genova ha autorizzato l’anticipata occupazione da parte del Comune di Genova e del Consorzio Utri Mare in forza di Atto di Sottomissione Reg. n. 806 Rep. n. 4946 del 12/09/2008.

2. Il compendio immobiliare risulta, in particolare, costituito da:

Area di Genova Voltri, ricompresa fra il Torrente Leira e il Cerusa, denominata “Passeggiata di Voltri” per una superficie complessiva pari a circa mq 12.645,40 comprensiva di un “nastro di passeggiata” a mare costituito da impalcato in legno sorretto da elementi strutturali in legno e acciaio zincato; delle zone e manufatti in muratura adibiti alle Società sportive con adiacenti platee in cemento armato ove sono installate cabine di legno idonee al ricovero degli attrezzi da pesca ed al rimessaggio delle barche; di “spiaggia dei bambini” costituita da un fabbricato ad uso spogliatoi, servizi igienici e ricovero di giocattoli per la gestione, a cura del Municipio locale, di una sorta di “colonia estiva”; delle opere sistemate a verde pubblico attrezzato. Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata (all.

1).

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La presente Convenzione, stipulata in attesa del rilascio, da parte di Autorità Portuale, dell’atto concessorio definitivo, decorre dalla data di stipula della medesima.

2. La scadenza della presente Convenzione è fissata improrogabilmente nella data di scadenza della concessione demaniale marittima che sarà assentita da Autorità Portuale.

3. Alla scadenza della presente Convenzione la stessa potrà essere rinnovata

solo per iscritto e per espressa pattuizione fra le parti.

4. Le parti potranno procedere al rinnovo della presente Convenzione laddove, alla scadenza della concessione demaniale marittima, la stessa sia rinnovata da Autorità Portuale a Comune di Genova e Consorzio Utri Mare.

5. Al fine di evitare interruzione nella conduzione dei servizi, le parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo gestore, il Consorzio è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto della presente convenzione alle medesime condizioni e nel rispetto degli standard richiesti.

6. Le parti danno fin d'ora atto che, laddove nel periodo di vigenza della presente convenzione intervenga la sdemanializzazione del compendio immobiliare, ovvero il Comune di Genova diventi proprietario a qualsiasi titolo dello stesso, la presente convenzione debba intendersi automaticamente risolta, senza indennizzo alcuno. In tal caso le parti si impegnano a verificare congiuntamente gli strumenti giuridici più idonei al fine di assicurare la continuità dell'attività svolta dal Consorzio Utri Mare.

ARTICOLO 4 - GESTIONE DELL'AREA

1. Le parti convengono che, entro i limiti e con i criteri stabiliti dalla presente convenzione, il Consorzio Utri Mare, nella sua qualità di cointestatario dell'Atto di Sottomissione stipulato con Autorità Portuale, si assuma l'onere della gestione, nel suo complesso, del compendio immobiliare denominato "Passeggiata di Voltri", così come individuato al precedente art. 2 e comprensivo delle strutture, anche realizzate dal Comune, ivi insistenti.

2. Tale gestione, in coerenza con gli obblighi imposti dall'Atto di Sottomissione, dovrà essere finalizzata al completamento del progetto di

Stottier

Stottier

riqualificazione del compendio ed al raggiungimento di finalità pubbliche, turistico-ricreative, sportive e, comunque, connesse ad attività di interesse sociale.

3. Il Consorzio Utri Mare, con esclusione delle aree che il Comune di Genova abbia inteso riservarsi, assume al proposito a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'Atto di Sottomissione Reg. n. 806 Rep. n. 4946 del 12/09/2008, e dall'atto di concessione demaniale marittima che dovrà essere successivamente assentita dall'Autorità Portuale di Genova, mallevando al proposito il Comune di Genova da ogni responsabilità che Autorità Portuale possa ascrivere allo stesso per mancato rispetto delle norme ivi contenute.

4. La gestione della "Passeggiata di Voltri" potrà essere effettuata direttamente dall'Associazione ovvero attraverso l'affidamento ai propri associati già autorizzati (Società Nazionale di Salvamento, Circolo Pesca Sportiva Cerusa, Circolo Amici del Mare, Gruppo Sportivo Pesca S. Erasmo, A. S. D. Pescasport F. Durante, Società Dilettanti. Pesca Voltesi '90, Associazione Pescatori Sportivi Ponente Leira), ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., ovvero successivamente autorizzati con le procedure previste dalla normativa vigente, delle attività rispettivamente svolte e da esercitarsi nell'ambito delle superfici per ciascuno di essi individuate e meglio dettagliate nella precitata allegata planimetria (all.1).

5. Nell'area e negli edifici gestiti dovranno essere svolte tutte quelle attività necessarie all'esercizio dei servizi pubblici locali di cui ai successivi articoli.

6. Il Consorzio Utri Mare dà atto di essere già nella detenzione delle aree e delle strutture da gestire che dichiara di conoscere e di accettare nello stato in

cui si trovano.

7. Il Comune di Genova si riserva poteri di indirizzo e controllo in ordine al governo del territorio ed alle destinazioni che saranno impresse a ciascuna porzione dello stesso.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONI E INTERVENTI

1. Il Consorzio si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia e alla manutenzione ordinaria, come definita dalla vigente normativa statale e regionale in materia edilizia, di tutte le opere in concessione, nonché alla manutenzione straordinaria dei beni destinati all'uso esclusivo da parte del Consorzio e delle proprie consociate, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di somme a rimborso per opere di manutenzione straordinaria di rilevante entità non preventivabile.

2. Ogni eventuale intervento di riattamento o miglioramento dell'area dovrà essere posto in essere in coerenza ed entro i limiti del S.A.U. di cui al punto 1) delle premesse.

3. In ogni caso, ogni intervento e le relative modalità di attuazione dovranno essere sempre e comunque preventivamente concordate con il Comune, nel rispetto delle norme che disciplinano il demanio marittimo e delle prescrizioni contenute nell'Atto di Sottomissione Reg. n. 806 Rep. n. 4946 del 12/09/2008.

ARTICOLO 6 - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

1. Le parti convengono che il Consorzio Utri Mare, con le precisazioni contenute nei successivi commi del presente articolo, costituisca l'unico soggetto erogatore e gestore dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica attinenti allo sport e al tempo libero che si esplicano sulla



Manzoni

Stella

Passeggiata di Voltri nei confini descritti, nonché delle attività a tali servizi funzionalmente correlati e precisamente:

- a) servizi sportivi ed attività ludico sportive, ricreative e culturali connesse;
- b) servizi connessi alla fruibilità pubblica della passeggiata;
- c) pulizia del compendio;
- d) servizi connessi alla manutenzione e gestione di tutto il verde eventualmente esistente all'interno dell'area in concessione ed attività a supporto.

2. Tale gestione non avrà fini di lucro e dovrà garantire il pareggio economico finanziario.

3. Il Consorzio Utri Mare, oltre che ai soggetti già autorizzati dall'Atto di Sottomissione, previa autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, da richiedere ed ottenere da parte di Autorità Portuale a cura del Consorzio medesimo e previa comunicazione al Comune di Genova, potrà affidare la gestione di uno o più dei suddetti servizi erogati sul compendio demaniale di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi, purché soci del Consorzio.

4. ogni nuovo affidamento della gestione di servizi effettuato dal Consorzio dovrà essere effettuato esclusivamente nei confronti di soggetti rappresentativi di realtà radicate sul territorio, dovrà avvenire attraverso procedure trasparenti pubblicizzate in modo idoneo e non dovrà avere durata superiore ad anni quattro, salvo il verificarsi di una delle ipotesi di risoluzione o revoca del rapporto secondo le previsioni di cui all'articolo 3, comma 6, e agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione.

5. Il Consorzio Utri Mare si assume in ogni caso nei confronti dell'Autorità Portuale concedente, del Comune di Genova cointestatario, nonché dei terzi ogni responsabilità in ordine al regolare esercizio dei servizi pubblici.

6. Sono escluse dalla gestione attribuita al Consorzio con la presente Convenzione la gestione dei servizi e attività connessi ad opere pubbliche, anche diverse da attività sportive o del tempo, da realizzarsi sulla Passeggiata di Voltri con gli istituti previsti dalla normativa sui lavori pubblici, anche se ad oggi non precisamente definite.

7. E' escluso dalla gestione attribuita al Consorzio con la presente Convenzione quanto il Comune intenda conservare in gestione diretta o affidare a terzi con le procedure previste dalla normativa vigente al riguardo per specificità a rilevanza sociale nell'ambito dei servizi pubblici locali e che sarà comunque comunicato al Consorzio.

8. il Consorzio si rende disponibile, e con ciò si obbliga, a sottoscrivere protocolli afferenti la gestione delle parti comuni o comunque contigue alle zone in concessione laddove lo stesso è parte in causa per la gestione di servizi indivisibili quali la gestione comune dei collettori fognari, degli accessi alla passeggiata, delle aree verdi che delimitano e costituiscono parte integrante della passeggiata nel tratto ricompreso tra il Leira e il Cerusa.

ARTICOLO 7 - DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

1. Il Consorzio Utri Mare, cointestatario dell'Atto di Sottomissione Reg. n. 806 Rep. n. 4946 del 12/09/2008, gestore di tutte le attività e di tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, è obbligato al rispetto delle condizioni e delle modalità di esercizio degli stessi definite dal Comune di Genova ed

Mar/2008

Stotter

altresi al rispetto delle caratteristiche tecniche, degli standard qualitativi e quantitativi, delle norme a tutela degli utenti ed in genere al rispetto di tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali competenti per materia (sulla gestione degli impianti sportivi in particolare) nonché in qualsiasi altro atto amministrativo emanato al riguardo. Eventuali specifiche disposizioni potranno essere, inoltre, previste in specifici atti.

2. Laddove il servizio sia affidato a terzi ex art. 45bis, il Consorzio Utri Mare si impegna ad imporre ai gestori dallo stesso individuati il rispetto delle norme di gestione di cui al comma precedente, restando in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Genova e dei terzi in ordine al mancato rispetto delle stesse.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Con la sottoscrizione per accettazione della Convenzione il Consorzio Utri Mare dà atto di possedere la piena conoscenza del compendio in concessione e delle relative attrezzature e si impegna a non eccedere alcunché in merito. Le attrezzature, le strutture e i beni accessori al servizio rientreranno nella piena disponibilità del Comune alla scadenza della Convenzione e per ogni causa di risoluzione o revoca della stessa.

2. Della custodia e conservazione del compendio in concessione, il Consorzio si intende pienamente responsabile. Il Consorzio assume altresì ogni responsabilità per i danni comunque derivanti per le attività di gestione, anche nei confronti di terzi.

3. Fermo restando il rispetto della vigente normativa, delle prescrizioni contenute nell'atto di sottomissione nonché della concessione demaniale marittima una volta rilasciata da Autorità Portuale, al Consorzio, ed a suoi

eventuali aventi causa, non é consentito apportare modifiche definitive alle attrezzature e strutture senza il consenso dell'Ente.

ARTICOLO 9 – ATTIVITA' COMMERCIALI

1. L'eventuale esercizio di attività commerciali all'interno del compendio demaniale oggetto della presente Convenzione, volto al perseguimento dei fini istituzionali, dovrà avere carattere marginale e meramente strumentale rispetto alla gestione dei servizi privi di rilevanza economica.
2. I rapporti economici e giuridici con gli eventuali esercenti di attività commerciali potranno essere gestiti dal Consorzio Utri Mare.
3. I rapporti economici e giuridici fra il Consorzio Utri Mare e i soggetti individuati quali esercenti commerciali – fatti salvi i necessari titoli autorizzativi - saranno definiti con appositi atti.
4. Laddove l'assegnazione di locali destinati ad attività commerciale sia demandata al Consorzio, l'individuazione degli assegnatari dovrà avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica pubblicizzate in modo idoneo.
5. Le parti stabiliscono che l'importo dei canoni connessi all'esercizio di attività commerciali di cui al comma precedente costituirà componente positivo di reddito del Consorzio fermo restando l'obbligo dello stesso a reinvestire nella Passeggiata eventuali utili scaturenti dalla gestione nel suo complesso.
6. Il Consorzio, fatti salvi i necessari titoli autorizzativi, previa autorizzazione scritta del Comune ed in coerenza con le finalità della presente convenzione potrà, altresì, concedere a terzi, temporaneamente, locali ed aree ad uso non commerciale, dietro corrispettivo. Tale corrispettivo costituirà componente positivo di reddito finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

economico-finanziario.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI ECONOMICI FRA LE PARTI

1. Le parti danno atto che il Comune di Genova ha assolto nei confronti di Autorità Portuale il canone concessorio provvisorio a tutto il 31/12/2013 per un ammontare complessivo pari a € 94.377,43 calcolato su base annua 2008 di € 20.910,60, da adeguarsi, a partire dall'anno successivo, in ragione dell'indice ISTAT. Detto canone potrà essere, altresì, adeguato in funzione di eventuali innovazioni realizzate nell'ambito concessorio ovvero di mutate destinazioni d'uso dello stesso.

2. Il Consorzio Utri Mare si impegna ad assumere, a proprio carico, una percentuale pari al 30% del canone concessorio pagato dal Comune ad Autorità Portuale. Detto obbligo di refusione del canone riguarderà anche il canone concessorio definitivo, nella misura che verrà determinata dall'ente concedente, ivi compresi eventuali conguagli del canone provvisorio.

3. Il Consorzio potrà essere chiamato a rifondere il canone demaniale marittimo in una percentuale superiore al 30% in relazione ai risultati d'esercizio riservandosi, il Comune di Genova, di effettuare, allo scopo, controlli sul bilancio d'esercizio dell'Associazione.

4. Il Consorzio Utri Mare si impegna, altresì, a corrispondere al Comune di Genova l'importo annuo di € 7.815,60= annualmente aggiornabile su base ISTAT, corrispondente ad un canone intero di € 26.052,00= abbattuto del 70%, a titolo di canone concessorio relativo alle strutture destinate a sede esclusiva delle associazioni sportive che non siano state realizzate con oneri a carico delle stesse.

5. La co-partecipazione del Consorzio Utri Mare al pagamento del canone

nella misura del 30%, nonché l'abbattimento del 70% del canone delle strutture destinate a sedi sociali, vengono determinati sia in considerazione della natura dell'Ente, associazione senza scopo di lucro riconducibile, ai fini patrimoniali, alla disciplina dettata dal Regolamento sulla disciplina dell'applicazione dei canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo (del. C.C. n 179/1996), nonché in relazione all'assunzione a proprio carico, da parte del Consorzio medesimo, dell'onere della gestione dei servizi pubblici attinenti allo sport e al tempo libero relativi alla Passeggiata.

6. Il Consorzio dovrà farsi carico delle utenze relative al compendio demaniale in concessione e di cui all'Atto di sottomissione, con esclusione di quelle a servizio degli spazi che il Comune di Genova abbia inteso riservarsi ovvero in particolare l'illuminazione pubblica della passeggiata a mare, le spiagge libere e libere attrezzate.

ARTICOLO 11 - ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

1. L'attività del Consorzio Utri Mare dovrà essere posta in essere in assenza di fine di lucro, ma dovrà essere volta al raggiungimento del pareggio fra costi e ricavi.

2. Ogni eventuale provento di cui il Consorzio benefici, ivi compresi i canoni degli esercizi commerciali eventualmente realizzati sul compendio in concessione, le tariffe da applicare per le attività sportive, nonché gli eventuali proventi derivanti dai posti barca assegnati a canone di mercato, dovranno concorrere al raggiungimento del pareggio fra costi e ricavi.

3. Le eventuali tariffe da applicare per le attività sportive saranno determinate dal Consorzio Utri Mare entro il limite massimo delle tariffe

M. G. M.

F. B. M.

stabilite con delibera annuale dalla Civica Amministrazione, e comunque nel rispetto delle condizioni di cui agli eventuali atti finalizzati alla regolamentazione dei servizi.

4. I limiti minimi e massimi dei canoni relativi ai posti barca dovranno essere stabiliti dal Consorzio e dovranno essere sottoposti al Comune di Genova con periodicità annuale per l'approvazione.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio Utri Mare, anche per il tramite di soggetti affidatari ex art. 45bis cod. della nav. è tenuto a prestare il servizio e le attività descritte, nel rispetto delle caratteristiche e degli standard previsti nei regolamenti comunali o in qualsiasi altro atto amministrativo emanato in materia, nonché in separati atti eventualmente intervenuti tra le parti, garantendo la qualità del servizio e delle attività, l'efficienza delle strutture nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia ed assicurando la continuità del servizio e procurando, anche per tale fine, che la gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico finanziario.

2. Il Consorzio Utri Mare si obbliga a garantire che lo svolgimento delle attività di gestione avvenga nell'ottica del soddisfacimento dei bisogni della collettività e senza scopo di lucro.

3. Il Consorzio si impegna a operare in collaborazione con il Comune di Genova per la definizione con Regione Liguria e Autorità Portuale della progettazione e la realizzazione di eventuali opere di difesa a mare che tutelino la passeggiata e il complesso delle aree in concessione da eventi meteo climatici sfavorevoli che ne compromettono o possono compromettere il buon mantenimento e la fruizione continua e in sicurezza;

4. Il Consorzio dovrà inoltre consentire, in qualsiasi momento, il libero accesso all'area da parte del personale comunale incaricato di eseguire ispezioni od altri interventi.

5. Il Consorzio è tenuto a consentire l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio ai propri associati ed agli aventi diritto, compresi la Giunta Comunale e la Presidenza del Municipio, anche tramite richieste dei rispettivi consiglieri.

6. Il Consorzio è tenuto a dare informazione alla collettività dell'organizzazione dei servizi.

7. Il Consorzio è tenuto a fornirsi di adeguata copertura assicurativa per massimali non inferiori a quelli previsti nei contratti stipulati dall'Amministrazione, ed al rispetto delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale.

8. Il Consorzio autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla presente convenzione.

9. Il Consorzio trasmetterà al Comune di Genova il bilancio d'esercizio entro 30 giorni dalla sua approvazione, corredato da una relazione che evidenzia i principali risultati raggiunti nonché, entro il 31/12 di ogni anno, le principali linee guida dell'attività prevista per l'esercizio successivo.

ARTICOLO 13 - ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

1. Sono a carico del Consorzio le spese del presente atto, quelle di registro, se ed in quanto dovute, ogni altro onere fiscale, presente o futuro, afferente e consequenziale alla presente concessione nonché le spese afferenti le utenze relative all'area in concessione, salvo quanto stabilito all'art. 10, comma 6



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

della presente Convenzione.

2. Nessuna obbligazione assume la Civica Amministrazione per il rilascio delle licenze e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 14 - MALLEVA

1. Il Consorzio espressamente malleva il Comune di Genova da ogni responsabilità per danni a cose o persone potessero occorrere in conseguenza della gestione dell'area.

2. Il Concessionario malleva, altresì, il Comune di Genova nei confronti di Autorità Portuale per ciò di cui sia chiamato a rispondere connesso al mancato rispetto dell'atto di sottomissione ovvero della concessione che dovrà essere assentita.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 3, comma 6, senza pregiudizio di ogni ulteriore e conseguente azione che possa a qualunque titolo competere al Comune di Genova, previa contestazione, si avrà la risoluzione della presente Convenzione per inadempimento da parte del Consorzio delle prescrizioni contenute nella medesima, senza indennizzo alcuno, in particolare:

- a. qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificativi delle finalità dell'utilizzo dell'immobile e delle attività in esso espletate;
- b. violazione dell'obbligo di curare la manutenzione del complesso immobiliare;
- c. cessione a terzi, anche parziale, del presente atto;
- d. mutamento della figura giuridica e/o dello statuto del Consorzio senza il preventivo consenso del Comune di Genova;

e. mancata ripresa, entro il termine assegnato, dell'esercizio delle attività connesse alla gestione della passeggiata di Voltri e delle zone limitrofe, in caso di interruzione delle stesse senza giustificato motivo, salvo i casi di forza maggiore non imputabili al Consorzio;

f. affidamento, anche solo di fatto, a soggetti estranei al Consorzio, dell'esercizio delle attività connesse alla gestione della passeggiata di Voltri e delle zone limitrofe di cui alla stipulanda convenzione;

g. violazione dell'obbligo di mallevare il Comune di Genova da ogni responsabilità azione e pretesa.

2. Il Consorzio, entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

3. Nel caso di risoluzione per inadempimento non è dovuto al Consorzio alcun indennizzo.

4. La presente convenzione verrà, altresì, risolta di diritto senza indennizzo laddove, per qualsiasi motivo, non si pervenisse alla stipula della Concessione con Autorità Portuale ovvero la stessa venisse meno per qualsivoglia ragione.

ARTICOLO 16 - REVOCA

1. La presente convenzione può essere revocata con effetto immediato, e con esclusione di ogni forma di indennizzo, nei seguenti casi :

a. mutamento delle condizioni di fatto che hanno giustificato l'affidamento del servizio;

b. in ogni altro caso in cui, ad esclusivo motivato giudizio del Comune di Genova, e con esclusione di indennizzo, la revoca sia resa necessaria per motivo di pubblico interesse.

ARTICOLO 17 - ATTIVITA' DEL COMUNE

1. Il Comune di Genova, nel rispetto dei fini pubblici e nell'interesse della collettività, programma e realizza con le modalità previste dalla normativa sui lavori pubblici ed in aderenza ai provvedimenti di assetto del territorio nel tempo vigenti, le opere pubbliche sulla "Passeggiata di Voltri".

2. Le progettazioni per opere da realizzarsi sul compendio demaniale oggetto della presente Convenzione, se predisposte e realizzate dal Consorzio Utri Mare, nel rispetto della normativa dei lavori pubblici e degli eventuali Schemi di Assetto Urbanistico ed in accordo con il Comune, dovranno essere soggette alle medesime procedure utilizzate per gli interventi propri dell'Ente. A tali investimenti il Comune potrà partecipare anche mediante scomputo dalla contribuzione di cui all'art. 10.

2. Il Comune di Genova è obbligato a comunicare al Consorzio gli interventi di propria competenza che possano incidere sulla conduzione del servizio, quali provvedimento di assetto del territorio o provvedimenti per la costruzione di opere che, specificatamente per le modalità di realizzazione, possano determinare modificazioni nella conduzione del servizio o mutamenti delle condizioni dello stesso.

ARTICOLO 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio non può essere interrotto se non per causa di forza maggiore, per ordine dell'autorità o per necessità tecniche. Anche in tali ipotesi l'interruzione dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario.

2. Restano a carico del Consorzio i costi derivanti dall'interruzione del servizio e la responsabilità verso il Comune di Genova e l'utenza.

3. Di ogni caso di sospensione o interruzione il gestore dovrà dare comunicazione al Comune di Genova precisando le misure adottate e

fornendo i richiesti chiarimenti.

4. Il Comune di Genova nell'ambito delle sue funzioni e possibilità è tenuto a fornire il supporto necessario alla rimozione delle cause che hanno determinato l'interruzione o la sospensione del servizio.

ARTICOLO 19 - CONTROLLO

1. Il Consorzio "Utri Mare" si obbliga ad approvare una modifica del vigente statuto inserendo la previsione per la quale il Comune di Genova sia rappresentato da membri di propria nomina all'interno del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di tre, in relazione alla composizione numerica del Consiglio Direttivo medesimo, prevedendo comunque, in tale contesto, la rappresentanza del Municipio Ponente nella figura del Presidente o suo delegato. Il Consorzio si obbliga altresì a mantenere all'interno del proprio statuto la previsione per la quale due dei membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti siano indicati dalla Civica Amministrazione.
2. Il Comune di Genova, avvalendosi dei propri uffici competenti per i singoli servizi, vigila sull'andamento dei servizi e sul rispetto delle condizioni della presente Convenzione.
3. Il Comune può chiedere chiarimenti su questioni tecniche ed organizzative.
4. Le scelte strategiche del Consorzio Utri Mare relativamente alla gestione del compendio demaniale e dei servizi affidati con la presente Convenzione non potranno essere attuate senza la preventiva condivisione da parte del Comune di Genova.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Genova.



Handwritten signature in blue ink.




ARTICOLO 21 - CLAUSOLA FINALE

1. Il Consorzio espressamente prende atto che al momento della stipula della Concessione demaniale marittima la presente convenzione potrà essere, anche in parte, rinegoziata.

Il Consorzio Utri Mare



Il Comune di Genova




Allegato 1 Planimetria generale area

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
Atto registrato il 10/11/2015 n° 7956
Col pagamento F23 di Euro 5878,00


IL FUNZIONARIO
(Anna Casanova)






SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO



A.S.D. PES



CIRCOLO PESCA CERUSA



SOCIETA'



CIRCOLO AMICI DEL MARE



PESCATO



GRUPPO SPORTIVO PESCA S. ERASMO

PERIMETRAZIONE CONCESSA

